Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — ROMA - Mercoledì, 20 gennaio 1932 - ANNO X — Numero 15

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

1931

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1951.**

LEGGE 17 dicembre 1931, n. **1639.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 898, col quale viene aumentato di L. 1.500.000 lo stanziamento di L. 500.000 del capitolo 80-ter del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 898, col quale viene aumentato di L. 1.500.000 lo stanziamento di L. 500.000 del capitolo 80-*ter* del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione **1952.**

LEGGE 17 dicembre 1931, n. **1640.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 marzo 1931, n. 693, recante riduzione degli onorari notarili per le operazioni di credito agrario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 marzo 1931, n. 693, recante riduzione degli onorari notarili per le operazioni di credito agrario.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1953.**

LEGGE 10 dicembre 1931, n. **1641.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 marzo 1931, n. 313, concernente provvedimenti a favore del Consorzio industriale manufatti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 marzo 1931, n. 313, portante provvedimenti a favore del Consorzio industriale manufatti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — ROCCO — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1954.**

LEGGE 28 dicembre 1931, n. **1656.**

Estensione ai funzionari civili e militari dello Stato, morti o resi permanentemente inabili al servizio per causa del terremoto del Vulture, delle norme di cui all'art. 12 della legge 12 gennaio 1909, n. 12.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli impiegati civili dello Stato, i militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, gli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e agli altri Corpi armati dello Stato, i salariati di ruolo, morti o resi permanentemente inabili al servizio, per causa del terremoto del Vulture del 23 luglio 1930, si considerano, per gli effetti delle disposizioni delle leggi sulle pensioni, morti o resi inabili a causa di servizio.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche per il personale delle Ferrovie e delle altre Amministrazioni statali con ordinamento autonomo.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1955.**

REGIO DECRETO 28 dicembre 1931, n. **1673.**

Erezione in ente morale e approvazione dello statuto organico del « Moto Club d'Italia » con sede in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda del commissario straordinario del « Moto Club d'Italia », tendente ad ottenere l'erezione in ente morale di detta Associazione;

Visto lo statuto organico presentato per il funzionamento dell'Ente;

Visto l'art. 2 del Codice civile;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la domanda dell'Associazione suindicata;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi da ritenersi qui integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il « Moto Club d'Italia », con sede in Roma, è eretto in ente morale.

È approvato lo statuto organico di n. 13 articoli, che sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 316, *foglio* 60. — MANCINI.

Statuto sociale del Moto Club d'Italia.

Art. 1.

Il Moto Club d'Italia si è costituito il 29 aprile 1911 ed è l'Associazione di tutti gli enti e persone che per ragione di uso, di sport, di studio, di tecnica, e di commercio si occupano di motociclismo. Esso è il solo rappresentante in Italia della Fédération Internationale des Clubs Motocyclistes (F.I.C.M.).

Il Moto Club d'Italia ha per iscopo:

a) d'inquadrare, regolare e disciplinare ai fini dei superiori interessi nazionali ogni forma di attività motociclistica;

b) di promuovere e difendere gli interessi del motociclismo e dei motociclisti;

c) di promuovere e regolare il movimento sportivo, le gare e le manifestazioni motociclistiche di qualsiasi genere;

d) di promuovere e diffondere l'uso della motocicletta anche come mezzo di trasporto utilitario;

e) di istruire e inquadrare i motociclisti per la mobilitazione, portando la propria collaborazione agli enti competenti alla preparazione tecnica della mobilitazione e per ciò che ha riflesso al motociclismo;

f) di fornire ai soci tutte le agevolazioni atte a facilitare la conoscenza e l'uso della motocicletta e veicoli assimilati;

g) di tenersi in amichevoli relazioni coi Moto Clubs esteri e, quando ne sia il caso, di stabilire cogli stessi determinati accordi di reciprocità per quanto riguarda il movimento motociclistico di carattere sportivo, industriale, tecnico, turistico, economico, legale e propagandistico.

Art. 2.

Il Moto Club d'Italia ha sede a Roma.

Art. 3.

Il Moto Club d'Italia è costituito da:

a) soci onorari e benemeriti;

b) società affiliate.

Queste saranno denominate Moto Clubs provinciali quando avranno sede in città capoluogo di Provincia, e Moto Clubs sezionali quando avranno sede in paesi o città non capoluogo di Provincia.

In ogni località non verrà riconosciuta ed affiliata che una sola società, alla quale rimarrà affidata l'attuazione degli scopi del Moto Club d'Italia, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, e dentro i limiti del presente statuto e dei regolamenti speciali del Moto Club d'Italia;

c) soci delle società affiliate.

Art. 4.

La quota di affiliazione è stabilita in L. 100 annue per i Moto Clubs provinciali, in L. 50 annue per i Moto Clubs sezionali e L. 15 annue per i singoli soci.

La quota di affiliazione dei soci verrà percepita per il tramite dei Moto Clubs locali ai quali appartengono.

Art. 5.

Le affiliazioni delle società e dei singoli soci, e i versamenti delle quote, dovranno effettuarsi secondo le norme e con le modalità stabilite dai regolamenti speciali del M.C.I.

Art. 6.

Il M.C.I. è diretto da un presidente, nominato secondo le norme del C.O.N.I. ed assistito da un Direttorio nazionale, anch'esso nominato secondo le norme del C.O.N.I.

Il presidente rappresenta il Moto Club d'Italia a tutti gli effetti, anche in giudizio sia come attore che come convenuto.

In caso di assenza o di impedimento egli può delegare le sue facoltà o una parte di esse ad un vice-presidente, o, occorrendo, ad un membro del Direttorio.

Il Direttorio può nominare nel proprio seno un segretario per la redazione dei verbali delle riunioni, e per quelle altre funzioni che riterrà di affidargli; può inoltre deliberare la costituzione di Commissioni speciali i cui membri sono nominati dal presidente.

Art. 7.

Il presidente nomina un direttore generale a stipendio fisso, il quale ha la responsabilità del funzionamento degli uffici, e cura l'andamento amministrativo dell'Associazione.

Art. 8.

I proventi del M.C.I. sono costituiti dai contributi delle società e soci affiliati, dall'importo delle licenze, dalle tasse di approvazione gare, dalle penalità, a norma di quanto è stabilito o determinato dai diversi regolamenti, e da ogni eventuale provento determinato dall'espletazione del proprio programma di attività.

Art. 9.

Il patrimonio del M.C.I. comprende tutti i beni mobili e immobili, il capitale ed il fondo di riserva.

Il capitale è costituito:

a) dal patrimonio netto oggi esistente e da ogni suo futuro incremento;

b) dalle somme donate all'Associazione senza speciale destinazione.

Art. 10.

I fondi sociali e quelli occorrenti per l'ordinaria gestione dell'Associazione verranno depositati in conto corrente presso uno o più Istituti di credito fissati dalla presidenza. Tali depositi saranno intestati al nome dell'Associazione e potranno essere ritirati con la firma del presidente o di chi

ne fa le veci o del direttore generale, delegato espressamente dal presidente.

Il capitale dell'Associazione verrà investito in titoli di Stato o da esso garantiti o in cartelle fondiarie, i quali saranno depositati presso l'Istituto di credito prefissato e non potranno essere ritirati che con la firma del presidente o di chi ne fa le veci o del direttore generale delegato espressamente dal presidente.

Art. 11.

L'Associazione accetta gli statuti e i regolamenti della Fédération Internationale des Clubs Motocyclistes.

Art. 12.

La durata del M.C.I. è illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire unicamente per disposizione delle superiori autorità sportive o per iniziativa del Direttorio, raccolta in questo caso a mezzo di referendum l'approvazione di almeno tre quarti delle società affiliate, e previa l'autorizzazione del C.O.N.I.

In caso di scioglimento il Direttorio dovrà deliberare sulla liquidazione e sulla destinazione dei fondi che eventualmente restassero disponibili, esclusa la ripartizione tra i soci.

Art. 13.

Lo statuto, i regolamenti e le loro eventuali modificazioni sono esecutive dalla data della loro promulgazione, e sono obbligatori per tutti i soci e gli iscritti al M.C.I.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione **1956**.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1931, n. **1680**.

Facoltà al Governo di stabilire modalità per l'importazione di merci di alcuni Paesi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di salvaguardare gli interessi degli esportatori italiani, a seguito di provvedimenti adottati da alcuni Stati nei riguardi del regolamento delle rispettive importazioni attraverso restrizioni nel commercio delle valute;

Sulla proposta del Capo del Governo, Ministro per l'interno, e dei Ministri per le finanze, per le corporazioni, per gli esteri e per la giustizia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'entrata nel Regno delle merci originarie o provenienti da Paesi che hanno stabilito un controllo sulle divise potrà essere subordinata all'adempimento di condizioni dirette a salvaguardare gli interessi degli esportatori italiani in rapporto ai Paesi medesimi.

Art. 2.

La natura e la portata di tali condizioni e la loro applicazione nei confronti di singoli Paesi saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per gli esteri, per le corporazioni e per la giustizia.

Art. 3.

Con lo stesso decreto di cui all'articolo precedente saranno determinate le sanzioni da applicare ai trasgressori.

Tali sanzioni potranno consistere nel pagamento all'Erario dello Stato di una somma non superiore all'importo delle divise trovate in contravvenzione, e nella sospensione temporanea dalle contrattazioni in cambi.

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI — GRANDI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 316, *foglio* 67. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1957**.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1931, n. **1683**.

Modifiche al piano finanziario delle leggi sulla bonifica integrale, in relazione alle nuove disposizioni di legge sulla finanza locale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 dicembre 1928, n. 3134, sulla bonifica integrale;

Visto il R. decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1085, col quale furono introdotte alcune modifiche al piano finanziario previsto nella suddetta legge;

Visto il R. decreto-legge 14 settembre 1931, n. 1175, che, approvando le nuove disposizioni di legge sulle finanze locali, trasferisce dalle Provincie e dai Comuni allo Stato tutti gli oneri dipendenti dai contributi per opere di bonifica che al 1° gennaio 1932 siano ancora da liquidare, nonchè la parte di essi che, essendo già stata liquidata, diventi esigibile successivamente alla detta data ancorchè i contributi stessi abbiano formato oggetto di cessione o di altri contratti analoghi per il finanziamento delle opere;

Ritenuta la necessità di variare i limiti di impegni ed il piano degli stanziamenti annui contenuti nel citato Nostro decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1085, per adeguarlo ai nuovi oneri che vengono per le citate disposizioni trasferite allo Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;

A termini della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I limiti d'impegno fissati per gli esercizi dal 1931-32 al 1935-36 per i servizi della bonifica integrale giusta l'art. 1 del R. decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1085, sono modificati nel modo seguente:

Esercizio 1931-32	L.	79.800.000
» 1932-33	»	42.000.000
» 1933-34	»	42.000.000
» 1934-35	»	42.000.000
» 1935-36	»	26.000.000

Art. 2.

Le assegnazioni di fondi stabilite dall'art. 2 del richiamato R. decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1085, sono modificate nel modo seguente:

Esercizio 1931-32	L.	28.500.000
» 1932-33	»	88.500.000
» 1933-34	»	130.900.000
» 1934-35	»	166.800.000
» 1935-36	»	205.900.000
» 1936-37	»	247.050.000
» 1937-38	»	277.700.000
» 1938-39	»	296.000.000
» 1939-40	»	304.300.000
» 1940-41	»	306.800.000
» 1941-42	»	306.200.000
» 1942-43	»	306.100.000
» 1943-44	»	305.950.000
» 1944-45	»	305.900.000
« 1945-46	»	305.700.000
» 1946-47	»	305.500.000
» 1947-48	»	305.300.000
« 1948-49	»	305.200.000
» 1949-50	»	305.000.000
» 1950-51	»	304.750.000
» 1951-52	»	304.100.000
» 1952-53	»	302.600.000
» 1953-54	»	301.550.000
» 1954-55	»	300.200.000
» 1955-56	»	299.500.000
» 1956-57	»	298.650.000
» 1957-58	»	297.100.000
» 1958-59	»	295.500.000
» 1959-60	»	293.200.000
» 1960-61	»	285.600.000
» 1961-62	»	269.200.000
» 1962-63	»	219.850.000
» 1963-64	»	176.900.000
» 1964-65	»	140.800.000
» 1965-66	»	101.600.000
» 1966-67	»	60.350.000
» 1967-68	»	29.550.000
» 1968-69	»	11.150.000
» 1969-70	»	2.850.000
» 1970-71	»	850.000
» 1971-72	»	850.000
» 1972-73	»	750.000
» 1973-74	»	600.000
» 1974-75	»	600.000
» 1975-76	»	500.000
» 1976-77	»	400.000
» 1977-78	»	300.000
» 1978-79	»	250.000
» 1979-80	»	250.000
» 1980-81	»	150.000
» 1981-82	»	100.000

Art. 3.

Al bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e foreste per il corrente esercizio finanziario 1931-32 è apportata la seguente variazione:

Cap. 97 . . . . + L. 11.000.000

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 316, foglio 70. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 novembre 1931.
Istituzione della Regia stazione sperimentale di olivicoltura e di oleificio di Pescara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 34 del R. decreto-legge 25 novembre 1929, numero 2226;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita, con sede in Pescara, la Regia stazione sperimentale di olivicoltura e di oleificio nell'Abruzzo, di cui all'art. 34 del R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, ed è approvata l'annessa convenzione per la istituzione della Stazione predetta, stipulata a Pescara il giorno 28 settembre 1931-IX, fra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la provincia di Pescara, il Consiglio provinciale dell'economia di Pescara e il comune di Pescara.

Art. 2.

All'impianto ed al mantenimento della Regia stazione sperimentale di olivicoltura e di oleificio di Pescara concorrono: lo Stato, con la somma di 1.000.000 per l'impianto e con la somma annua di L. 70.000 per il mantenimento a partire dall'esercizio finanziario 1932-33; l'Amministrazione provinciale di Pescara, che fornirà in uso gratuito i locali per la sede della Stazione, per i laboratori, per il Museo delle collezioni e per le istallazioni, nonchè dieci ettari di terreno per l'impianto dei campi sperimentali e dimostrativi e dell'oleificio e corrisponderà l'annuo contributo di L. 14.000 decorrente dal 1° ottobre 1931; il Consiglio provinciale dell'economia di Pescara, con l'annuo contributo di L. 14.000, decorrente dal 1° ottobre 1931; il comune di Pescara, con l'annuo contributo di L. 5000, decorrente dal 1° ottobre 1931,

Art. 3.

Per il pagamento dei contributi di cui all'art. 2 a carico dello Stato, sono impegnate la somma di L. 1.000.000 al capitolo dell'esercizio 1932-33, corrispondente al capitolo 70 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè la somma di L. 70.000 sui capitoli dell'esercizio 1932-33 e dei successivi esercizi, corrispondenti al cap. 31 dell'esercizio finanziario 1931-32.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO — MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1931 - Anno X
Registro n. 23 Min. agr. e for., foglio n. 95. — BETTAZZI.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il giorno 28 settembre 1931 - Anno IX, nella Regia prefettura di Pescara e nel Gabinetto di S. E. il Prefetto, dinanzi a me cav. dott. Silvio Iannetti, consigliere di Prefettura, delegato ai contratti a norma dell'art. 95 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, ed alla presenza dei testimoni noti ed idonei signori: dott. Luigi Battaglini, segretario generale della Provincia, e dott. Antonio Mancini, 1° segretario di Prefettura, sono comparsi:

il prefetto della Provincia S. E. comm. dott. Roberto Rizzi, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'uopo delegato con nota 22 settembre 1931, n. 26792, del Ministero stesso;

l'on. dott. Domenico Tinozzi, nella sua qualità di preside della provincia di Pescara, all'uopo delegato con deliberazione 24 ottobre 1930, n. 169, del Rettorato, superiormente approvata;

il duca comm. Gennaro Caracciolo di Forino, all'uopo delegato, in rappresentanza del Consiglio provinciale dell'economia di Pescara;

il cav. avv. Giacinto Forcella, nella sua qualità di podestà nel comune di Pescara.

Premesso:

che con l'art. 34 del R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1930, venne autorizzata la istituzione di una Regia stazione sperimentale di olivicoltura e di oleificio nell'Abruzzo, in sede da stabilirsi con Regio decreto;

che dalla Provincia, dal Comune, dal Consiglio provinciale dell'economia e dalla Federazione provinciale dei Sindacati fascisti degli agricoltori di Pescara vennero fatti voti perchè la sede della detta Regia stazione sperimentale venisse fissata in Pescara, in quanto che la provincia di Pescara offre l'ambiente più adatto, sotto ogni punto di vista, alle sperimentazioni inerenti all'importantissima branca agricola di cui trattasi;

che la provincia di Pescara, con atti debitamente approvati dall'autorità tutoria, ha deliberato di concorrere all'impianto della Regia stazione predetta con la cessione, in uso gratuito, di uno stabile ed accessori per la sede della Regia stazione e di alcuni terreni per i campi dimostrativi e sperimentali;

che la Provincia e il Consiglio provinciale dell'economia, con atti regolarmente approvati, hanno stabilito di concorrere nelle spese pel funzionamento della Stazione, ciascuna mediante l'erogazione di un contributo continuativo annuo fisso di L. 14.000, pari a un quinto del contributo annuo che corrisponderà lo Stato, con diritto di designare un proprio rappresentante in seno al Comitato amministrativo dell'Istituto, ai sensi della lettera *d)* dell'articolo 10 del predetto Regio decreto-legge;

che il comune di Pescara, si è impegnato a contribuire al mantenimento della Stazione con la somma annua di L. 5000;

che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su conforme parere del Comitato per la sperimentazione agraria ha stanziato a favore della Stazione un contributo annuo fisso di L. 70.000, a partire dall'esercizio 1932-33, per il funzionamento dell'Ente, e un contributo straordinario di lire 1.000.000 per le spese d'impianto, da pagarsi ratealmente man mano che se ne verificherà il bisogno.

Ritenuta l'opportunità di far luogo alla stipulazione della convenzione relativa ai predetti impegni ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, facendo decorrere dal 1° luglio 1932 i contributi dello Stato e dal 1° ottobre 1931 quelli degli altri enti sopraindicati.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

L'Amministrazione provinciale di Pescara si obbliga a versare annualmente alla Regia stazione sperimentale di olivicoltura ed oleificio in Pescara, a decorrere dal 1° ottobre 1931, un contributo annuo fisso di L. 14.000 per le spese di funzionamento dell'Ente.

Art. 2.

L'Amministrazione provinciale si impegna pure a fornire in uso gratuito i locali occorrenti per la sede della Stazione.

Detti locali sono costituiti dal villino sito in Pescara in via Cesare Battisti, n. 84, dall'annesso terreno e dalla costruzione adiacente per uso garage ed abitazione del custode.

In aggiunta a tali locali l'Amministrazione provinciale si impegna a far costruire sul terreno annesso al villino, ed a fornire in uso gratuito alla Stazione, su richiesta del Ministero dell'agricoltura, un padiglione di dimensioni tali da potervi allogare i laboratori, un museo per le collezioni ed in generale le istallazioni che dal Ministero predetto saranno ritenute necessarie, con l'intesa che la spesa della nuova costruzione non dovrà essere superiore alle lire 100.000.

Art. 3.

L'Amministrazione provinciale concorre inoltre all'impianto della Stazione fornendo in uso gratuito, sino a quando la Stazione avrà sede nella provincia di Pescara, dieci ettari di terreno nelle vicinanze del capoluogo, da scegliersi su indicazione del Ministero, sentito il direttore della Stazione, e da servire per l'impianto dei campi sperimentali e dimostrativi e per l'oleificio della Stazione.

Nel caso che la Stazione fosse soppressa o trasferita in altra Provincia, l'Amministrazione provinciale cederà gra-

tuitamente in proprietà allo Stato il suolo sul quale fossero state eventualmente eseguite costruzioni a spese dello Stato o del bilancio della Stazione.

Art. 4.

Il Consiglio provinciale dell'economia di Pescara si obbliga a versare annualmente alla Regia stazione, a decorrere dal 1° ottobre 1931, un contributo fisso di L. 14.000 per le spese di funzionamento dell'Istituto.

Art. 5.

Il Comune si obbliga a corrispondere annualmente alla Regia stazione, a far tempo dal 1° ottobre 1931, un contributo fisso di L. 5000.

Art. 6.

I contributi della Provincia, del Consiglio provinciale dell'economia e del comune di Pescara verranno corrisposti entro il mese di ottobre del 1931 per la rata relativa al trimestre ottobre-dicembre 1931 e, successivamente, in rate semestrali anticipate, nei mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno, a partire dal 1932.

Art. 7.

La Provincia ed il Consiglio provinciale dell'economia di Pescara avranno diritto di nominare rispettivamente un proprio rappresentante nel Comitato di amministrazione della Regia stazione, a sensi dell'art. 10 lettera *d*) del R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226.

Art. 8.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stanzierà a favore della Regia stazione sperimentale di olivicoltura ed oleificio di Pescara:

a) un contributo annuo fisso, a partire dall'esercizio finanziario 1932-33, di L. 70.000 per il funzionamento dell'Ente;

b) un contributo straordinario di L. 1.000.000, per le spese d'impianto, da pagarsi ratealmente, a decorrere dal 1° luglio 1932, man mano che se ne verificherà il bisogno.

Art. 9.

La presente convenzione, essendo fatta nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato, a mente dell'art. 76 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, non dà luogo a tasse e spese e per lo stesso motivo è stesa in carta libera.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pel Ministro per l'agricoltura e le foreste:
Il prefetto: RIZZI ROBERTO.

Per la provincia di Pescara:
Il preside: DOMENICO TINOZZI.

Per il Consiglio provinciale dell'economia di Pescara:
Il vice presidente: Duca GENNARO CARACCIOLO DI FORINO.

Per il comune di Pescara:
Il podestà: GIACINTO FORCELLA.

I testimoni: Dott. LUIGI BATTAGLINI — MANCINI ANTONIO.

Il consigliere di Prefettura delegato ai contratti:
SILVIO JANNETTI.

(211)

REGIO DECRETO 10 dicembre 1931.

Approvazione del nuovo testo di statuto organico dell'Ente autonomo annonario di Carrara.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 12 marzo 1925, n. 334, con il quale venne eretto in ente morale l'Ente autonomo annonario, con sede in Carrara, e se ne approvò lo statuto organico;

Vista la deliberazione in data 14 settembre 1931-IX del commissario per la gestione straordinaria dell'Ente predetto, con cui si apportano modifiche allo statuto;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il nuovo testo di statuto organico dell'Ente autonomo annonario, con sede in Carrara, composto di numero ventitre articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1931 - Anno X
Registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 294. — RESSANI.

(245)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1932.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dal sig. Cochetti Rodolfo dalla carica di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 4 settembre 1925, n. 4557, col col quale, fra gli altri, il sig. Cochetti Rodolfo venne autorizzato a continuare nell'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma;

Visto l'atto, in data 26 ottobre 1931-IX, con il quale il predetto agente di cambio ha rassegnate le dimissioni;

Decreta:

Con effetto dal 26 ottobre 1931-IX, sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Cochetti Rodolfo da agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 11 gennaio 1932 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI.

(254)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1932.
Determinazione della percentuale obbligatoria di grano nazionale da impiegare nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 giugno 1931, n. 723, che stabilisce disposizioni per l'impiego di frumento nazionale nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari;
Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1265, che reca disposizioni complementari al R. decreto-legge predetto;
Visto il decreto Ministeriale 15 ottobre 1931, registrato alla Corte dei conti il 22 detto, registro 19 Agr. e For., foglio n. 359, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 ottobre 1931, n. 247, recante norme per l'applicazione dei Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723, e 24 settembre 1931, n. 1265;

Decreta:

Articolo unico.

A datare dal 1° febbraio 1932, la percentuale obbligatoria di frumento di produzione nazionale da impiegarsi, nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari, dai molini tenuti all'osservanza del R. decreto-legge 10 giugno 1931, n. 723, e del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1265, è stabilita, per i grani teneri, nella misura del settanta per cento della quantità complessiva di grani teneri macinata posteriormente al 31 gennaio 1932, e, per i grani duri, nella misura del venti per cento della quantità complessiva di grani duri macinata posteriormente alla medesima data.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 16 gennaio 1932 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(251)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 710 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Maretich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Maretich Giovanni, figlio di Giuseppe e di Cablar Michela, nato a Lisignano (Pola) il 26 novembre 1889 e abitante a Lisignano, n. 143, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Maretti ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sebelich Maria di Matteo e fu Fedel Maria, nata a Lisignano il 2 febbraio 1899, ed ai figli, nati a Lisignano: Giuseppe il 19 maggio 1917; Amelia, il 19 maggio 1917.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 ottobre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9263)

N. 736 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Marincovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marincovich Giovanni, figlio del fu Francesco e di Francesca Tamburin, nato a Fasana (Pola) il 3 aprile 1882 e abitante a Fasana, n. 65, è restituto, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Spiteri Elvira fu Giulio e di Biondi Benvenuta, nata a Trieste il 24 febbraio 1889, ed ai figli, nati a Fasana: Francesco, il 6 settembre 1909; Maria, il 28 gennaio 1912; Dino, il 3 dicembre 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 ottobre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9264)

N. 899 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mezzulich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mezzulich Luca, figlio del fu Luca e della fu Rosanda Maria, nato a Promontore (Pola), il 23 febbraio 1859 e abitante a Promontore, n. 83, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mezzoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cernobori Maria di Gregorio e di Sansa Maddalena, nata a Promontore l'8 ottobre 1866, ed ai figli, nati a Promontore: Caterina, il 20 marzo 1901; Luca, il 26 marzo 1903; Lodovico il 24 aprile 1907; Luigi, il 26 agosto 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 ottobre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: Serra.

(9265)

N. 866 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mekovic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mekovic Luca, figlio del fu Luca e di Oliva Cossara, nato a Promontore (Pola) il 9 novembre 1869 e abitante a Pola, via Nino Bixio, 2, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Meconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Pola dall'or defunta moglie Caterina Radossevich: Antonia, il 18 gennaio 1906; Giovanni, il 14 aprile 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 ottobre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: Serra.

(9266)

N. 865 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mekovich » (Mecovich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mekovich (Mecovich) Luca, figlio di Luca e di Radossevich Caterina, nato a Promontore (Pola) il 2 maggio 1900 e abitante a Pola, via Antonia, 5, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Meconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Licarich Rosa di Giacomo e di Oliva Milovan, nata a Stignano (Pola) il 21 febbraio 1902, ed alla figlia Luciana, nata a Pola il 4 maggio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 ottobre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: Serra.

(9267)

N. 900 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto.

Ritenuto che il cognome di « Mezzulich » (Mezulich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mezzulich (Mezulich) Luca, figlio del fu Luca e della fu Slipcevich Maria, nato a Stignano (Pola) il 15 febbraio 1873 e abitante a Stignano, n. 32, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mezzoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sladonja Maria fu Michele e fu Cialich Giustina, nata in Altura il 18 settembre 1873, ed ai figli nati a Stignano: Luca, il 13 ottobre 1897; Albina, il 2 luglio 1904; Federico, il 26 aprile 1912.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 ottobre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: Serra.

(9268)

N. 923 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Michelich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Michelich Antonio, figlio del fu Francesco e della fu Stiglich Antonia, nato a Lussinpiccolo il 10 settembre 1876 e abitante a Pola, via Lacca n. 9, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Micheli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cresaz Domenica di Mattea nata ad Albona il 1° marzo 1880 ed ai figli: Bruno, nato a Pola il 6 agosto 1905; Zita, nata a Wagna (Stiria) il 29 ottobre 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 ottobre 1930 - Anno VIII.

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9376)

N. 766 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Martelanz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Martelanz Andrea, figlio del fu Stefano e di Mucic Caterina, nato a Gorizia il 4 marzo 1883 e abitante a Pola, via Sassek n. 1, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martellani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bonifacio Antonia di Giorgio e di Giurco Caterina, nata a Pirano il 17 agosto 1884 ed alla figlia Caterina, nata a Trieste il 13 giugno 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 ottobre 1930 - Anno VIII.

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9377)

N. 786 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Marzan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marzan Matteo, figlio di Giuseppe e della fu Lucia Marzan, nato a Sanvincenti il 5 marzo 1898 e abitante a Pola, via Patrizio n. 25, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marzani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Perhat Giovanna di Matteo e fu Paolich Giovanna nata a Barbana il 30 ottobre 1899, ed alle figlie nate a Pola: Maria il 16 gennaio 1921; Irma, il 27 dicembre 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 ottobre 1930 - Anno VIII.

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9378)

N. 725 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Marincich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marincich Giuseppe, figlio del fu Giuseppe e della fu Maria Maraston, nato a Visinada il 12 mar-

zo 1885 e abitante a Pola, via dei Martiri, n. 1, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lonza Maria fu Giuseppe e di Donaggio Emilia, nata a Pola il 22 aprile 1889.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 ottobre 1930 - Anno VIII.

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9379)

N. 785 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Marzan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marzan Giuseppe, figlio del fu Francesco e della fu Rabaz Antonia, nato a Sarezzo (Pisino) il 30 marzo 1849 e abitante a Pola Clivo S. Marco n. 5, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marzani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lucsic Maria fu Giuseppe e fu Vinodolos Giovanna, nata a Pedena (Pisino) il 21 febbraio 1864.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 ottobre 1930 - Anno VIII.

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9380)

N. 825 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Mattica » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mattica Giuseppe, figlio del fu Matteo e della fu Bencich Fosca, nato a Gimino il 2 aprile 1891 e abitante a Lisignano (Pola) è restituita, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Matticchio ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Garbin Eufemia di Matteo e di Spichich Maria, nata a Pola l'11 gennaio 1893 ed ai figli: Amalia, nata a Unternalb il 23 gennaio 1911; Giuseppe, nato a Unternalb il 22 ottobre 1916; Giovanni, nato a Lisignano il 5 aprile 1921.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 ottobre 1930 - Anno VIII.

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9381)

N. 831 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Mattiassich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mattiassich Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Maurivich Mattea, nato a Zamasco (Pisino) il 22 aprile 1845 e abitante a Pola via Besenghi n. 24, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mattiassi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglia Zonta Maria fu Domenico e di Bianchi Anna nata a Veglia il 10 novembre 1847.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 ottobre 1930 - Anno VIII.

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9382)

N. 832 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla re-

stituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mattossich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mattossich Giovanni, figlio di Giacomo e della Blècich Domenica, nato a S. Martino di Albona il 18 febbraio 1872 e abitante a Pola, via delle Viegne n. 11, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mattossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Jelovcich Maria di Matteo e di Calcich Elena, nata a Pola il 7 maggio 1882 ed ai figli nati a Pola: Giovanni, il 14 gennaio 1903; Anna, il 27 dicembre 1904; Giuseppe, il 2 ottobre 1908; Rodolfo, il 2 maggio 1911; Maria, il 18 novembre 1906; Mario, il 25 ottobre 1919; Pietro, il 23 giugno 1912.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 ottobre 1930 - Anno VIII.

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9383)

N. 791 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mattas » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mattas Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Valentich Antonia, nato a Gimino l'11 settembre 1853 e abitante a Pola, Monte Cappelletta, n. 149, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mattassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Damianich Antonia fu Matteo e fu Bencich Fosca, nata a Gimino il 21 dicembre 1857 ed ai figli: Emilia, nata a Dolina il 5 febbraio 1888; Arturo, nato a Trieste il 21 dicembre 1893.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 ottobre 1930 - Anno VIII.

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9384)

N. 854 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mazzan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mazzan Matteo figlio di Matteo e della Maria Fabaz, nato a Boscari (Sanvincenti) il 31 marzo 1886 e abitante a Lavarigo (Pola) è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mazzani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Biasich Fosca di Giuseppe e fu Bullessich Eufemia, nata a Sanvincenti il 29 marzo 1879 ed ai figli nati a Boscari: Giovanni, il 28 aprile 1902; Michele, nato a Boscari il 9 marzo 1908.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addi 16 ottobre 1930 - Anno VIII.

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9385)

N. 871 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Medich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.a Medich ved. Maria, figlia di Benussi Nicolò e di Flora Sponza, nata a Rovigno il 10 dicembre 1873 e abitante a Pola, via Gladiatori n. 20, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Medici ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 ottobre 1930 - Anno VIII.

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9386)

N. 829 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Matiassich » (Mattiassich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.a Matiassich (Mattiassich) Genovoffa, figlia di Antonio e di Antonia Giagodich, nata a Pisino il 1° giugno 1903 e abitante a Pola, via Premuda n. 25, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mattiassi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 ottobre 1930 - Anno VIII.

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9387)

N. 844 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mazzan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mazzan Antonio, figlio del fu Martino e della fu Marich Maria, nato a Villa Radigora (Sanvincenti) il 23 marzo 1878 e abitante a Pola, via G. D'Annunzio n. 104, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mazzani ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 ottobre 1930 - Anno VIII.

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9388)

N. 845 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mazzan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.a Mazzan Fosca, figlia del fu Giovanni e di Debranovich Eufemia, nata a Sanvincenti il 5 febbraio 1903 e abitante a Lavarigo (Pola), n. 42, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mazzani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia illegittima Maria, nata a Pola il 16 maggio 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 ottobre 1930 - Anno VIII.

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9389)

N. 836 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mauretich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mauretich Angelo, figlio del fu Antonio e di Moraro Domenica, nato a Portole il 25 maggio 1872 e abitante a Pola, via Badoglio n. 19, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauretti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antolovich Giovanna fu Matteo e di Bressich Maria, nata a Orsera il 28 febbraio 1877.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 ottobre 1930 - Anno VIII.

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9390)

N. 800 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Matcovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Matcovich Marco, figlio del fu Matteo e della fu Dussich Antonia, nato a Grimalda (Draguccio Pisino) il 16 novembre 1886 e abitante a Pola, via Kandler n. 66, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Matteoni ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Matteicich Rosa di Luca e di Blecen Valpurga, nata a Chersicla (Pisino) il 3 giugno 1891, ed ai figli nati a Pola: Emilio, l'11 luglio 1911; Libero l'8 dicembre 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 ottobre 1930 - Anno VIII.

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9391)

N. 858 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto.
Ritenuto che il cognome « Mazzan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mazzan Pasquale, figlio del fu Giuseppe e della fu Rudan Fosca, nato a Sanvincenti il 27 marzo 1868 e abitante a Pola, Monte Castagner n. 21, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mazzani ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 ottobre 1930 - Anno VIII.

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9392)

N. 806 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto.
Ritenuto che il cognome « Mathias » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cogneme del sig. Mathias Antonio, figlio di Simone e della fu Fosca Jurich, nato a Stoccozzi (Sanvincenti) il 27 gennaio 1884 e abitante a Pola, vicolo Polani n. 2, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mattiassi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 ottobre 1930 - Anno VIII.

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9393)

N. 687 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto.
Ritenuto che il cognome « Mahnich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mahnich Giovanni, figlio del fu Antonio e di Vouk Francesca, nato a Trieste il 24 giugno 1882, e abitante a Pola, Monte S. Giorgio n. 41, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Macchini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Radollovich Caterina fu Antonio e fu Vitassovich Maria, nata a Giadreschi (Pola) il 2 maggio 1896 ed ai figli nati a Giadreschi: Maria, il 28 agosto 1919; Antonio, il 16 settembre 1920; Eufemia, l'11 agosto 1922; Giovanna, il 27 dicembre 1923; Felice, il 13 maggio 1925; Francesca, il 2 marzo 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 settembre 1930 - Anno VIII.

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9394)

N. 801 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Matkovich » (Matcovich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Matkovich (Matcovich) Marino, figlio di Marino e di Puhar Maddalena, nato a Gallignana (Pisino) il 16 luglio 1895 e abitante a Pola, via Valmale n. 37, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Matteoni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Perzan Pasqua di Matteo e di Perzan Elena, nata a Castelnuovo d'Arsa (Barbana) il 9 aprile 1895 ed ai figli, nati a Pola: Angelo, il 21 febbraio 1921; Alvino il 1° luglio 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 ottobre 1930 - Anno VIII.

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9395)

N. 835 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto.

Ritenuto che il cognome « Maur » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Maur Eugenio, figlio del fu Antonio e di Pecorari Margherita nato a Medea (Friuli) il 5 maggio 1873 e abitante a Pola, via Barzilai n. 223, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauro ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rilucaglia Paolina di Giuseppe e di Maria Moscheni, nata a Rignano il 25 gennaio 1885 ed alla figlia Zita, nata a Steiklamm il 19 febbraio 1911, alle figlie nate a Pola: Valeria, il 22 dicembre 1903; Solidea, il 20 maggio 1908; Isolda, il 15 febbraio 1911; Sergia il 1° settembre 1920; nonchè alla nipote Ivone figlia illegittima di Solidea, nata a Pola il 18 settembre 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 ottobre 1930 - Anno VIII.

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9396)

N. 795 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto.

Ritenuto che il cognome « Matcovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognore del sig. Matcovich Antonio, figlio del fu Matteo e della fu Dusich Antonia, nato a Grimalda (Draguc cio Pisino) il 17 gennaio 1878 e abitante a Pola, via Clivio S. Rocco n. 4, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Matteoni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alle moglie Palisca Caterina fu Antonio e fu Terdoslavich Maria, nata in Albona il 24 maggio 1870, ed al figlio Angelo, nato a Pola il 12 febbraio 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 ottobre 1930 - Anno VIII.

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9397)

N. 798 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto.

Ritenuto che il cognome « Matcovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Matcovich Giovanni, figlio di Marino e della fu Maria Puchar, nato a Pisino il 18 giugno 1882 e abitante a Pola, via Valovina n. 47, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Matteoni ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 ottobre 1930 - Anno VIII.

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9398)

N. 794 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto.

Ritenuto che il cognome « Matcovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Matcovich Angelo, figlio di Angelo e di Blagonich Francesca, nato a Pogubizza (Pinguente) il 14 ottobre 1900 e abitante a Pola, via Arena n. 38, e restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Matteoni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Blagonich Giulia fu Antonio e di Lusetich Francesca, nata a Pogubizza il 28 ottobre 1897, ed alla figlia Ines, nata a Pola il 5 agosto 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 ottobre 1930 - Anno VIII.

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9399)

N. 1797 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bernich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.a Bernich Maria, figlia del fu Giuseppe e di Giovanna Rercich, nata a Lussinpiccolo il 16 aprile 1877 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Berni ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 ottobre 1930 - Anno VIII.

Il prefetto: LEONE.

(9530)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

ERRATA-CORRIGE.

Nella pubblicazione apparsa a pag. 6107 della *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 17 dicembre 1931 « Elenco di smarrimento certificati di rendita nominativa » alla terza intestazione n. 342617 d'iscrizione, la parola « *Macoclia* » va rettificata in « *Macoclin* ».

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 12.

Media dei cambi e delle rendite
del 18 gennaio 1932 - Anno X

Francia	77.90	Oro	380.02
Svizzera	386 —	Belgrado	—
Londra	69.112	Budapest (Pengo)	—
Olanda	8 —	Albania (Franco oro)	—
Spagna	167 —	Norvegia	3.75
Belgio	2.75	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.73	Svezia	3.85
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	230 —
Praga	59 —	Danimarca	3.75
Romania	11.70	Rendita 3,50 %	73.625
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	68.80
Peso Argentino Carta	—	Rendita 3 % lordo	44.175
New York	19.695	Consolidato 5 %	80.85
Dollaro Canadese	16.72	Obblig. Venezie 3,50 %	81 —

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ufficio della Proprietà Intellettuale

ELENCO n. 13-14 degli attestati di trascrizione dei marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio rilasciati nella prima e seconda quindicina di luglio 1927.

N.B. — Le riproduzioni dei marchi compresi nel presente elenco sono riportate nel fascicolo 13-14 anno 1927, del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio ».

DATA del deposito	TITOLARE	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Numero del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE I. — **Prodotti del suolo, grezzi o parzialmente lavorati per scopi industriali, non compresi in altre classi; spoglie di animali.**		
21-1-1927	Ditta Successori Ercole Zucchini e Figli, a Lugo (Ravenna).	Marchio di fabbrica per cuoi, pellami, sandali e calzature.	34917	9-7-1927
		CLASSE II. — **Alimenti, compresi latte, tè, caffè e surrogati; olii e grassi commestibili.**		
14-1-1927	Amideria di Bagno e C., a Mantova.	Marchio di fabbrica per preparato a base di amido di frumento.	34950	15-7-1927
25-1-1927	Ditta Fratelli Berio, a Imperia.	Marchio di fabbrica per olio di oliva.	34918	9-7-1927
23-6-1926	Glauco Biasioli, a Cornigliano Ligure (Genova).	Marchio di fabbrica per estratto di carne.	34908	8-7-1927
5-5-1927	Giovanni Bodega e Figli - Società in nome collettivo, a Lecco (Como).	Marchio di fabbrica per formaggio.	34940	13-7-1927
3-12-1926	Corsini Palombo e C. - Società in accomandita, a Porto Santo Stefano (Grosseto).	Marchio di fabbrica per pesci e generi alimentari conservati in scatole.	34906	8-7-1927
1-12-1926	Gustavo Dufour, a Genova.	Marchio di fabbrica per bastoncini, in forma di pallottoliere, di liquirizia, gomma, zucchero, zucchero caramellato e dolciumi analoghi.	34896	6-7-1927
27-11-1925	Ditta A. Escoffier Figlio G. Guidi e C., a Sanremo.	Marchio di fabbrica per olio di oliva.	34904	8-7-1927
22-8-1925	Fabbrica Cioccolato Italo-Suisse «Bernina », a Milano.	Marchio di fabbrica per cioccolata.	34972	22-7-1927
18-1-1927	Alberto Leggieri, a Lecce.	Marchio di fabbrica per fichi secchi farciti o no di mandorle o noci.	34948	15-7-1927
12-6-1926	Luigi Malini, a Bovolone (Verona).	Marchio di fabbrica per erbaggi e legumi conservati sotto aceto.	34890	4-7-1927
28-1-1926	Ditta Angelo Mojoni, a Milano.	Marchio di fabbrica per burro naturale e margarina.	34975	22-7-1927
12-1-1927	Isidoro Moré, a Torrepellice (Torino).	Marchio di fabbrica per caramelle.	34919	9-7-1927
29-1-1927	Loreto Petruccelli, a Castellammare di Stabia.	Marchio di fabbrica per prodotti agricoli, pomidoro, legumi e frutta, sia conservata allo stato naturale, sia trasformata in salse o conserve.	34943	15-7-1927
20-12-1926	Ditta Luigi Silvagni e C., a Lanciano (Chieti).	Marchio di fabbrica per olio d'oliva.	34916	9-7-1927
2-3-1926	Ditta G. Stucky, a Venezia.	Marchio di fabbrica per pasta alimentare.	34926	11-7-1927
28-9-1926	Società Anonima Van Den Bergh, a Villastellone (Torino).	Marchio di fabbrica per margarina a base di grassi vegetali.	34961	20-7-1927

DATA del deposito	TITOLARE	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Numero del marchio	DATA della trascrizione
29-7-1926	Società Anonima Van Den Bergh, a Villastellone (Torino).	Marchio di fabbrica per margarina vegetale.	34962	20-7-1927
30-7-1926	Società Anonima Van Den Bergh, a Villastellone (Torino).	Marchio di fabbrica per margarina.	34963	20-7-1927
30-7-1926	Società Anonima Van Den Bergh, a Villastellone (Torino).	Marchio di fabbrica per margarina.	34964	20-7-1927
30-7-1926	Società Anonima Van Den Bergh, a Villastellone (Torino).	Marchio di fabbrica per margarina.	34965	20-7-1927
5-12-1925	Società Anonima Zeda, a Intra (Novara).	Marchio di fabbrica per caramelle di zucchero al malto.	34875	2-7-1927
		Classe III. — Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse.		
23-11-1926	Ditta Settimio Coen, a Brescia.	Marchio di fabbrica per vino champagne.	34895	6-7-1927
1-3-1926	Francesco Minì, a Genova.	Marchio di fabbrica per liquore.	34927	11-7-1927
18-6-1926	Natale Zucchini, a Livorno.	Marchio di fabbrica per liquore.	34889	4-7-1927
		Classe IV. — Olii e grassi non commestibili; saponi e profumerie.		
5-2-1927	Alighiero Campostrini, a Sesto Fiorentino (Firenze).	Marchio di fabbrica per prodotti di profumeria, cipria, cipria grassa, polveri per toletta profumate o no, neve, lozioni, acque per toletta, estratti, estratti concentrati, profumi liquidi, saponi molli e duri in pasta ed in polvere, ecc.	34951	18-7-1927
5-2-1927	Alighiero Campostrini, a Sesto Fiorentino (Firenze).	Marchio di fabbrica per prodotti di profumeria, cipria, cipria grassa, polveri da toletta profumate o no, neve, lozioni, acque da toletta, acque profumate, estratti, estratti concentrati, profumi liquidi, saponi molli, duri, in pasta ed in polvere, ecc.	34952	18-7-1927
19-8-1926	Colli Fioriti, Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per sapone.	34936	13-7-1927
19-8-1926	Colli Fioriti, Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per sapone.	34937	13-7-1927
19-8-1926	Colli Fioriti, Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per sapone.	34938	13-7-1927
22-11-1926	Oleificio Gadda e Gerosa, a Gallarate (Milano).	Marchio di fabbrica per olio di lino cotto.	34910	8-7-1927
1-5-1926	Ditta Francesco Ghezzi, a Torino.	Olio per cinghie e cuoi industriali.	34883	8-7-1927
2-12-1925	Isidoro Katz, a Trieste.	Marchio di fabbrica per saponi, ciprie, smalti per le unghie, acqua di colonia.	34973	22-7-1927
10-1-1927	Società Anonima Mira-Lanza, Fabbriche di Saponi e Candele, a Mira (Venezia).	Marchio di fabbrica per sapone.	34945	15-7-1927
20-12-1926	Ditta Antonio Naldi, a Bologna.	Marchio di fabbrica per cipria per toletta.	34979	22-7-1927
11-5-1926	Ditta A. Raimondi, a Milano.	Marchio di fabbrica per olii e grassi lubrificanti.	34886	4-7-1927

DATA del deposito	TITOLARE	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Numero del marchio	DATA della trascrizione
5-5-1926	Società Italo-Americana pel Petrolio, a Genova.	Marchio di fabbrica per petrolio e i suoi derivati, olii raffinati, semi raffinati derivanti dal petrolio siano essi miscelati o non con olii animali, vegetali e minerali, per essere impiegati come illuminanti, come combustibili, lubrificanti o grassi.	34882	4-7-1927
19-2-1926	Tide Water Oil Company, a New York.	Marchio di fabbrica per derivati del petrolio grezzo e cioè: olii lubrificanti, gasolina, cera minerale, grassi lubrificanti e cherosere.	34925	11-7-1927
3-12-1926	Société Tokalon, a Parigi.	Marchio di fabbrica per prodotti di profumeria	34915	9-7-1927
		Classe V. — **Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine, non compresi in altre classi.**		
19-2-1926	Piero Bacchetto, a Milano.	Marchio di commercio per macchine pressatrici.	34880	2-7-1927
8-7-1926	Pilade Barducci, a Milano.	Marchio di fabbrica per impianti, macchine, apparecchi ed accessori per ventilazione, aerazione, essiccazione, riscaldamento, raffreddamento e per la correzione dell'aria.	34978	22-7-1927
18-5-1926	Silvio Bruno, Della Pietà, a Musocco (Milano).	Marchio di fabbrica per elettropompe a campo magnetico immerso.	34887	4-7-1927
24-6-1926	Francesco Casali e Figli, Società Anonima, a Bologna.	Marchio di fabbrica per macchine e macchinario agricoli e industriali.	34958	18-7-1927
8-1-1926	« C.I.S.A. » Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per seghe in genere e specialmente seghe circolari.	34974	22-7-1927
20-8-1926	The Heald Machine Co., a Worcester (S. U. A.).	Marchio di fabbrica per macchine rettificatrici di precisione usate per la produzione di articoli metallici; macchine rettificatrici e tagliatrici; strumenti di misurazione; utensili taglienti.	34891	6-7-1927
13-11-1926	The Heald Machine Company, a Worcester (S. U. A.).	Marchio di fabbrica per macchine rettificatrici di precisione usate per la produzione di articoli metallici; macchine rettificatrici e tagliatrici, strumenti di misurazione, utensili taglienti.	34894	6-7-1927
24-6-1926	Francesco Casali e Figli, Società Anonima, a Bologna.	Marchio di fabbrica per macchine e macchinarii agricoli e industriali.	34957	18-7-1927
		Classe VI. — **Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura; strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria, ecc. macchine da scrivere, ed apparecchi fotografici**		
27-1-1927	Giuseppe De Montel, a Novi Ligure.	Marchio di fabbrica per lampade elettriche.	34941	15-7-1927
21-1-1927	Giuseppe Fantacci, a Signa (Firenze).	Marchio di fabbrica per apparecchi radiotelefonici, radiotelegrafici, loro parti ed accessori.	34949	15-7-1927
8-9-1926	Remington Typewriter Company, a Ilion (New York).	Marchio di fabbrica per macchine addizionatrici e calcolatrici, loro parti ed accessori.	34892	6-7-1927
11-1-1927	« La Filotecnica » Ing. A. Salmoiraghi, Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per tacheometro.	34959	18-7-1927

DATA del deposito	TITOLARE	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Numero del marchio	DATA della trascrizione
11-1-1927	« La Filotecnica » Ing. A. Salmoiraghi, Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per tacheometro.	34960	18-7-1927
17-6-1925	Giuseppe Giovanni Battista Tartara, a Torino.	Marchio di fabbrica per macchine fotografiche, pellicole, lastre, accessori per dette macchine, reagenti per sviluppo e stampe ed articoli di ottica.	34871	2-7-1927
29-1-1927	Arnaldo Turchetti, ad Ancona.	Marchio di fabbrica per lampade per illuminazione elettrica e lampade elettriche ad incandescenza.	34942	15-7-1927
		CLASSE VII. — **Armi e loro accessori; esplosivi.**		
4-3-1926	Ditta Sigismondo Corte, Armi e Munizioni, Genova.	Marchio di fabbrica per cartucce da caccia.	34977	22-7-1927
		CLASSE VIII. — **Materiali da costruzione: vetrerie e ceramiche**		
18-2-1925	Giuseppe Alvisi, a Viterbo.	Marchio di fabbrica per bottiglie da acqua gassosa e da seltz.	34924	11-7-1927
29-12-1926	Chance Brothers and C. Ltd., a West Smethwiek, Stafford (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per vetri ed oggetti di vetro. (Già registrato nella Gran Bretagna, al n. 457402).	34903	8-7-1927
17-9-1925	Massimo Diodato, a Genova.	Marchio di fabbrica per materiali elastici mescolabili all'acqua di preparazione dei cementi e malte per renderli impermeabili.	34872	2-7-1927
1-3-1926	Sirio Solini, a Milano.	Marchio di fabbrica per pavimento monolitico.	34976	22-7-1927
		CLASSE IX. — **Combustibili e materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.**		
4-2-1927	The Holmside e South Moor Collieries Limited, a Newcastle-upon-Tyne (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per carbone da gas. (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 165482).	34955	18-7-1927
4-2-1927	The Holmside e South Moor Collieries Limited, a Newcastle-upon-Tyne (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per carbone. (Già registrato nella Gran Bretagna, al n. 165476).	34956	18-7-1927
		CLASSE X. — **Materiali diversi di uso domestico, non compresi in altre classi, oggetti per sport e giocattoli.**		
18-3-1926	Ufficio Brevetti del dott. Antonio Suttora, a Trieste.	Marchio di commercio per scaldacqua.	34905	8-7-1927
		CLASSE XII. — **Carrozzeria e trasporti in genere, selleria, valigeria.**		
14-1-1927	Fabbrica Italiana Motociclette G. D., a Bologna.	Marchio di fabbrica per biciclette, motobiciclette e motoleggere.	34946	15-7-1927

DATA del deposito	TITOLARE	NATURA DEL MARCHIO prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Numero del marchio	DATA della trascrizione
11-12-1926	« S.A.G.A. » Società Anonima Gomme ed Affini, a Milano.	Marchio di fabbrica per veicoli aerei ed acquei, gomme per automobili, motociclette e veicoli in genere; attrezzi di riparazioni per suddette gomme; accessori per veicoli aerei ed acquei, per automobili, motociclette e veicoli.	34914	9-7-1927
30-11-1925	Bernardino Tealdi, a Torino.	Marchio di fabbrica per accessori, pezzi staccati e di ricambio per automobili, motocicli ed aviazione.	34921	11 7-1927
		CLASSE XIII. — Filati, tessuti, pizzi e ricami.		
2-2-1927	Angelo Ambrosio, a Napoli.	Marchio di fabbrica per tessuti.	34953	18-7-1927
13-11-1926	Georges B. Chelala, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti di cotone, tessuti misti; calze da uomo, donna e ragazzi; maglie da donna, uomo e ragazzi, di lana e di cotone; fazzoletti di seta e di cotone; passamanerie in genere; ricami, elastici di seta e di cotone, ecc.	34893	6-7-1927
3-11-1926	Società Anonima Carlo De Micheli, di E., a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuto elastico.	34939	13-7-1927
11-12-1926	Società Anonima Industria Tessuti Elastici Fasanotti, a Pallanza (Novara).	Marchio di fabbrica per tessuto elastico.	34913	9-7-1927
9-8-1926	Ditta Fratelli Francesconi ad Acquacalda (Lucca).	Marchio di fabbrica per filati cucirini.	34932	13-7-1927
3-1-1927	Società Anonima Industria Filati Garlasco, a Garlasco (Pavia).	Marchio di fabbrica per filati cucirini.	34966	20-7-1927
10-1-1927	Società Anonima Industria Filati Garlasco, a Garlasco (Pavia).	Marchio di fabbrica per filati cucirini.	34967	20-7-1927
10-1-1927	Società Anonima Industria Filati Garlasco, a Garlasco (Pavia).	Marchio di fabbrica per filati cucirini.	34968	20-7-1927
10-1-1927	Società Anonima Industria Filati Garlasco, a Garlasco (Pavia).	Marchio di fabbrica per filati cucirini.	34969	20-7-1927
21-1-1927	Società Anonima Industria Filati Garlasco, a Garlasco (Pavia).	Marchio di fabbrica per filati cucirini.	34970	20-7-1927
		CLASSE XIV. — Articoli di vestiario e oggetti vari d'uso o d'ornamento personale, non compresi in altre classi.		
10-7-1926	Elisa Baccon Giacomini, a Maggiora Novarese (Novara).	Marchio di fabbrica per ferri per arricciare i capelli.	34935	13-7-1927
17-11-1925	Società Anonima S. di P. Coen e C., a Roma.	Marchio di fabbrica per abiti confezionati per abbigliamento maschile e femminile.	34874	2-7-1927
2-2-1927	Alfredo Dubs, a Firenze.	Marchio di fabbrica per calze e calzini da uomo, da donna e da fanciulli.	34933	13-7-1927
15-6-1927	Giovenale Durante, a Roma.	Marchio di commercio per lame per rasoi ed articoli affini.	34920	9-7-1927
16-11-1926	Ditta Fratelli Raschioni, Fabbrica Calzature, a Vigevano (Milano).	Marchio di fabbrica per calzature.	34909	8-7-1927

DATA del deposito	TITOLARE	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Numero del marchio	DATA della trascrizione
		Classe XVI. — Caucciù e guttaperca.		
8-2-1926	Henry Gardner e Co., Limited, a Londra.	Marchio di commercio per caucciù grezzo.	34878	2-7-1927
		Classe XVIII. — Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terapia.		
29-1-1927	Laboratorio Biochimico Terapeutico Baroni, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	34954	18-7-1927
8-6-1926	Giovanni Bianculli, a Moliterno (Potenza).	Marchio di fabbrica per specifico contro le malattie della pelle.	34930	11-7-1927
21-7-1925	Ovattificio Delfino Bracco, a Biella (Novara).	Marchio di fabbrica per ovatte.	34971	22-7-1927
21-1-1927	Premiato Laboratorio Chimico Caranza, a Genova.	Marchio di fabbrica per specifico contro la tosse convulsiva.	34980	22-7-1927
5-11-1925	Mc. Coy's Rinolin Co. Inc., a New York.	Marchio di fabbrica per medicinale per il trattamento delle costipazioni. (Già registrato negli Stati Uniti d'America, al n. 193469).	34873	2-7-1927
27-3-1926	Riccardo Dalla Favera, a Fonzaso (Belluno).	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	34928	11-7-1927
27-3-1926	Riccardo Dalla Favera, a Fonzaso (Belluno).	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	34929	11-7-1927
26-11-1926	Società Anonima Carlo Erba, a Milano.	Marchio di fabbrica per sedativo ipnotico preparato in discoidi.	34897	6-7-1927
26-11-1926	Società Anonima Carlo Erba, a Milano.	Marchio di fabbrica per preparato farmaceutico stimolante della digestione intestinale di tutti gli alimenti.	34898	6-7-1927
26-11-1926	Società Anonima Carlo Erba, a Milano.	Marchio di fabbrica per sedativo antinevralgico preparato in discoidi.	34899	6-7-1927
26-11-1926	Società Anonima Carlo Erba, a Milano.	Marchio di fabbrica per composto d'acido fenil-chinolin-carbonico preparato in discoidi per la cura del reumatismo, gotta, artrite e nevralgie.	34900	6-7-1927
18-5-1926	Lehn e Fink, Inc., a New York.	Marchio di fabbrica per prodotti antisettici. (Già registrato negli Stati Uniti d'America, al n. 196357).	34884	4-7-1927
31-12-1925	Alberto, Elvira e Jolanda Rovis, a Trieste.	Marchio di fabbrica per pillole rinfrescanti antiemorroidali.	34922	11-7-1927
31-12-1925	Alberto, Elvira e Jolanda Rovis, a Trieste.	Marchio di fabbrica per pillole rinfrescanti antiemorroidali.	34923	11-7-1927
16-9-1925	Stabilimenti Pastival, a Milano.	Marchio di fabbrica per pastiglie contro la tosse.	34901	8-7-1927
25-2-1926	Pepsin Syrup Company, a Monticello, Illinois (S. U. A.).	Marchio di fabbrica per rimedio per i disturbi dello stomaco e degli intestini; preparati chimici, medici e farmaceutici.	34879	2-7-1927
15-10-1926	Giuseppe Mario Pizzello, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale ricostituente per uso ipodermico.	34911	9-7-1927
15-10-1926	Giuseppe Mario Pizzello, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale ricostituente per uso ipodermico.	34912	9-7-1927

DATA del deposito	TITOLARE	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Numero del marchio	DATA della trascrizione
29-11-1926	Angelo Torriani, a Pavia.	Marchio di fabbrica per apparecchi termici a svariate funzioni di ordine chimico-farmaceutico, loro parti ed accessori.	34902	8-7-1927
		CLASSE XIX. - **Coloranti e vernici.**		
7-1-1926	Ditta Umberto Escher, a Trieste.	Marchio di fabbrica per cera per pavimenti, parchetti, linoleum, mobili.	34877	2-7-1927
30-3-1926	Vincenzo Galissi, a Abbadia Alpina, frazione S. Martino (Torino).	Marchio di fabbrica per lucido per calzature, tintura istantanea per pellami e couio, appretto per calzature, cera per fissaggio per calzature, inchiostro, dentrificio, vernice giapponese.	34881	4-7-1927
31-1-1927	Reginald John Hooton Hope-trading as Hope, Hartope e Co., a Londra.	Marchio di fabbrica per preparati per pulire e lucidare. (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 469994).	34944	15-7-1927
		CLASSE XX. — **Prodotti chimici non compresi in altre classi.**		
7-5-1926	Angelo Goldoni, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto per la pulitura e lucidatura dei metalli, specchi e vetri.	34885	4-7-1927
15-6-1926	Maria Carlotta Rossi, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto per conservare puliti i colletti inamidati, preservandoli dal sudore e dall'umidità.	34934	13-7-1927
29-1-1927	Società Industrie Chimiche e Minerarie S. Giorgio, a Genova.	Marchio di fabbrica per prodotti chimici e minerari.	34947	15-7-1927
		CLASSE XXII. — **Prodotti compresi in più classi.**		
21-6-1926	Società Anonima « Fides », a Ferrara.	Marchio di fabbrica per fermenti lattici vivi, ricostituente, sciroppo balsamico, ricostituente iodoarsenicale, sciroppo ipofosfiti composto, sciroppo lattofosfato e ferro, sciroppo lattofosfato di calcio, sciroppo al protoioduro di ferro, dentrificio, emulsione, balsamo opodeldock, olio di ricino, estratti fluidi e molli, tinture, unguenti, supposte, ovuli, compresse, pastiglie zuccherine, conserve.	34931	13-5-1927
18-5-1926	Ford Motor Company, a Detroit, Michigan (S. U. A.).	Marchio di fabbrica per manovelle di avviamento; radiatori e loro parti; ventilatori e supporti per radiatori, loro parti ed accessori; marmitte di scappamento, loro parti ed accessori; cofani e parti relative; carburatori e pezzi di raccordo ed accessori, ecc.	34907	8-7-1927
30-6-1926	« I. C. A. S. A. », Industrie Chimiche Adriatiche, Società Anonima, a Trieste.	Marchio di fabbrica per smalti colorati, vernice cristallo, turapori, vernici per carrozzerie, essiccanti, bismuti, cloruro di etile, ferro ossido, cloruro di zinco, metallo Melotte.	34888	4-7-1927
7-12-1925	Ditta Marini, Musso, Sturla e C., a Montevideo (Uruguay).	Marchio di fabbrica per grani, farine, fecole, cotoni grezzi ed altre fibre, sementi, piante, legnami da costruzione e da ardere, carbone di legna, sughero e cortecce, catrame, resine e gomme allo stato grezzo, ecc.	34876	2-7-1927

Nota. — Presso le Prefetture e i Consigli Provinciali dell'Economia del Regno sono altresì visibili i fascicoli del periodico « Les marques internationales », contenenti i marchi registrati internazionalmente a Berna.

Roma, 1° settembre 1931 - Anno IX.

Il direttore: A. JANNONI.

(171)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.